

CODICE DI PROCEDURA CIVILE

Libro I - Disposizioni generali Titolo III - Delle parti e dei difensori

Art. 79 Istanza di nomina del curatore speciale

La nomina del curatore speciale di cui all'[articolo precedente](#) può essere in ogni caso chiesta dal pubblico ministero. Può essere chiesta anche dalla persona che deve essere rappresentata o assistita, sebbene incapace, nonché dai suoi prossimi congiunti e, in caso di conflitto di interessi, dal rappresentante.

Può essere inoltre chiesta da qualunque altra parte in causa che vi abbia interesse.